

# Tratta di esseri umani, nuove tutele per le vittime

(Fonte: <https://www.edotto.com/> 20 luglio 2026)

In questo articolo:

- [Nuove forme di sfruttamento nel Codice penale](#)
- [Approfittamento della vittima e responsabilità degli enti](#)
- [Vittime straniere, minori e periodo di riflessione](#)
- [Coordinamento nazionale e Meccanismo di Referral](#)
- [Indennizzo alle vittime](#)

Entra in vigore il 16 luglio 2026 il [Decreto legislativo n. 115 del 12 giugno 2026](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2026, attuativo della direttiva (UE) [2024/1712](#), in materia di **prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e protezione delle vittime**.

Il provvedimento interviene sul Codice penale, sul Testo unico immigrazione e sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

## Nuove forme di sfruttamento nel Codice penale

Il decreto modifica gli articoli 600 e 601 c.p., ampliando le ipotesi rilevanti in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù e tratta di persone. Tra le forme di sfruttamento sono ora richiamate la maternità surrogata, il matrimonio forzato, l'adozione illegale e il compimento di attività illecite che comportino lo sfruttamento della vittima.

Rilievo assumono anche le condotte connesse alla realizzazione di immagini, video o materiale analogo di natura sessuale. È inoltre prevista un'aggravante quando l'autore del reato diffonde o agevola la diffusione, tramite internet, altre reti o mezzi di comunicazione, di materiale sessuale relativo alla vittima.

## Approfittamento della vittima e responsabilità degli enti

Tra le principali novità vi è l'introduzione dell'articolo 601.1 c.p., relativo all'**approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta**. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chi sfrutta le prestazioni di una persona sapendo che è vittima dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 c.p. La pena prevista è la reclusione fino a tre anni, con multa da 500 a 3.000 euro.

Il decreto incide anche sul D.lgs. [8 giugno 2001, n. 231](#), inserendo il nuovo delitto **tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti**. Per le persone giuridiche è prevista la sanzione pecuniaria da cento a seicento quote, oltre alle sanzioni interdittive per una durata non inferiore a sei mesi.

## **Vittime straniere, minori e periodo di riflessione**

Sul piano della protezione, il decreto modifica l'articolo 18 del Testo unico immigrazione. Le misure del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale sono riconosciute anche alle vittime presunte e devono essere attuate su base consensuale e informata, con un approccio centrato sulla persona, attento al genere, alla disabilità e alla minore età.

Per la persona straniera rispetto alla quale emergano indicatori oggettivi di tratta, violenza o grave sfruttamento è previsto un periodo di recupero e riflessione di 45 giorni. Durante tale periodo non può essere eseguito il rimpatrio e sono garantite misure transitorie di assistenza.

Specifiche tutele sono previste per i minori stranieri non accompagnati, che non possono essere collocati in strutture destinate agli adulti e devono beneficiare di programmi individualizzati di assistenza, integrazione e supporto psico-sociale, sanitario e legale.

## **Coordinamento nazionale e Meccanismo di Referral**

Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio svolge le funzioni di Coordinatore nazionale anti-tratta. A tale organismo sono attribuiti compiti di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e raccolta dati, anche con il supporto dell'Istituto nazionale di statistica.

Il decreto prevede inoltre una Cabina di regia interistituzionale, un Comitato tecnico anti-tratta e un servizio nazionale gratuito di pronta assistenza, attivo 24 ore su 24, con personale specializzato e multilingue.

Centrale è anche il Meccanismo Nazionale di Referral, destinato a favorire l'identificazione tempestiva delle vittime, l'attivazione dei percorsi di assistenza e il raccordo tra tutela anti-tratta e protezione internazionale.

## **Indennizzo alle vittime**

Il decreto aggiorna la disciplina dell'indennizzo alle vittime di tratta. L'importo è fissato in misura non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 10.000 euro, nel rispetto delle disponibilità del Fondo e del numero di istanze presentate.

Sono inoltre previsti obblighi di raccolta e trasmissione dei dati statistici alla Commissione europea, relativi a vittime, procedimenti penali e decisioni giudiziarie.

Il decreto impone quindi un adeguamento dei percorsi di identificazione, assistenza e presa in carico delle vittime, coinvolgendo autorità giudiziarie, amministrazioni competenti, enti territoriali e soggetti attuatori dei programmi anti-tratta.

## **Allegati**

- [DECRETO LEGISLATIVO N. 115 DEL 12 GIUGNO 2026 \(PDF\)](#)